



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

E-mail: polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it – P.E.C. polizialocale.gorlamaggiore@legalmail.it

Prot.

ORDINANZA N. 42 DEL 19/06/2025

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN DATA 25 E 26 LUGLIO 2025, IN OCCASIONE DI EVENTI MUSICALI C/O AREA FESTE, IN VIA SABOTINO E VIA SACRO MONTE DI VARESE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 04 del 02/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

Vista la richiesta presentata in data 16/05/2025 (Prot. 5985/2025) dal Sig. Giani Valerio, in qualità di amministratore della società F.F. Srls con sede a Busto Arsizio in Via Burattana 14 C.F. 04020270122, volta ad ottenere la modifica temporanea della circolazione stradale prevedendo per il giorno 25/07/2025 e il giorno 26/07/2025 degli eventi musicali c/o l'Area Feste in Via Sabotino dalle ore 19.00 alle ore 24.00, e comunque sino al termine degli eventi specificati in oggetto, in entrambe le date;

Considerato che, per consentire il regolare svolgimento di tali eventi, si rende necessario adottare, limitatamente ai periodi indicati per lo svolgimento delle attività degli eventi in oggetto, specifiche disposizioni che disciplinino la circolazione stradale nelle zone interessate;

Accertata la necessità di provvedere, per garantire la sicurezza stradale e l'incolumità di chi partecipa agli eventi, all'adozione di idoneo provvedimento con il quale sancire la modifica viabilistica richiesta per tutti i veicoli (ad esclusione dei mezzi delle FF.OO, dei VV.FF, mezzi di soccorso) relativamente alle indicate aree;

Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e il D.L.gs. 267/2000;

ORDINA

IL GIORNO 25/07/2025 E IL GIORNO 26/07/2025 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 24.00 IN ENTRAMBE LE DATE, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEGLI EVENTI IN OGGETTO, L'ISTITUZIONE:

- DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SABOTINO (CON PROVENIENZA SP19 V.LE EUROPA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SACRO MONTE DI VARESE) PER TUTTI I VEICOLI (ECCEZIONE I MEZZI DELLE FF.OO, DEI VV.FF, MEZZI DI SOCCORSO);
- DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SACRO MONTE DI VARESE CON PROVENIENZA VIA SABOTINO;
- DELL'OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA IN VIA SACRO MONTE DI VARESE PER I VEICOLI PROVENIENTI DA AREA FESTE/CIVICO 30 DI VIA SABOTINO.

FA CARICO

- Al richiedente ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, di collocare almeno **48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DEGLI EVENTI** la dovuta segnaletica in modo conforme al C.d.S. nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo stradale. Il richiedente o soggetto dallo stesso delegato, fino al completamento degli eventi, dovrà sorvegliare e garantire la perfetta efficienza della visibilità della relativa segnaletica temporanea di pericolo, di preavviso e di direzione. I segnali permanenti che si trovino in contrasto con quelli temporanei devono essere coperti durante il periodo di vigenza dell'ordinanza che ha disposto la collocazione di questi ultimi. In caso di mancata collocazione di idonea segnaletica la presente ordinanza è da considerarsi inefficace. Ultimato ciascun evento dovrà essere ripristinata la viabilità/seгнаletica stradale preesistente.

AVVERTE

Il Servizio di Polizia Locale, durante lo svolgimento degli eventi in oggetto, adotterà ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

AVVISA

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. n. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivante dallo svolgimento degli eventi.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore e viene trasmessa tramite indirizzi di posta elettronica:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Gruppo Protezione Civile;
- al richiedente Sig. Giani Valerio.

Gorla Maggiore, 19/06/2025

Il Responsabile del Servizio di P.L.
Vice Commissario Alessandro Tavano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)